

Il piano genitoriale e il progetto nell'interesse del minore ratio, scopo e applicazione

Avv. Valeria Vezzosi
Foro di Firenze

Mediatore Familiare AIMS
Coordinatore Genitoriale

Referente AIAF Toscana sez. di Firenze
Membro CDR Aiaf Toscana e CDN Aiaf
Componente Redazione Rivista Aiaf Giappichelli

Definizione normativa di piano genitoriale e ambito di applicazione art. 473bis.12 4° co. e .16 cpc

In conformità ai principi di **ragionevole durata del processo** (111 Cost.) e di **sinteticità e chiarezza degli atti** (121 c.c.) la Riforma dispone all' art 473 bis. 12 4' comma cpc, che nei procedimenti relativi ai minori, al **ricorso introduttivo** sia **allegato** un **piano genitoriale** che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative a scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali, alle vacanze normalmente godute.

Art. 473bis.16 lo prevede per la **costituzione del convenuto**.

Art. 473bis.9 lo estende in caso di **figlio maggiorenne portatore di handicap grave**.

Il piano deve riportare in modo schematico le varie informazioni circa le modalità di concorso alla cura, istruzione ed educazione del minore, in modo che il giudice possa averle presente nel valutare le domande dei genitori e quindi nel decidere.

La allegazione **non è richiesta per i ricorsi consensuali** (art. 473 bis . 51 non lo prevede e le prime circolari dei Tribunali lo hanno escluso, anche TO Firenze).

Soggetti tenuti alla presentazione, percorsi processuali e extraprocessuali

- Genitori (art. 316 c.c.)
- Altri soggetti tenuti alla cura del minore per provvedimento giudiziario o di fatto:
 - affidatari e collocatari,
 - nonni,
 - fratelli,
 - parenti,
 - genitori sociali

Diversamente la previsione risulterebbe irrispettosa del diritto del minore alla bigenitorialità ed ad essere allevato dalla sua famiglia, fissato **a livello costituzionale (art. 30 Costituzione)**, **a livello internazionale Convenzione Internazionale sui diritti della Infanzia e adolescenza ONU 20.10.1989**, a livello normativo interno (Legge n.184/83 e Legge n.149/2000)

Contenuto e struttura del piano genitoriale

Il piano genitoriale: 2 parti:

1. Piano di vita ed esigenze del minore:

- Impegni scolastici,
- Attività extrascolastiche
- Necessità di cura e mediche e modi, tempo, luoghi delle relative cure
- Frequentazioni con famiglie materna, paterna, allargata
- Socialità personale
- Suddivisione fra genitori ed altri adulti dei compiti di cura, sostegno e logistici necessari al minore.

2. **Prospettazione di (esercizio della) genitorialità:** deve contenere la prospettazione di come il genitore intende svolgere la sua genitorialità quanto al futuro (indicazione di eventuali deleghe a terzi). E' necessario specificare la disponibilità del genitore a curare l'accompagnare, riprendere, essere presente se necessario, alle varie attività.

Scopo del piano genitoriale – Doveri delle parti e dei legali

Per i **minori con problematiche di sviluppo fisico, psichico o cognitivo** già manifestate o diagnosticate devono essere specificati i percorsi di cura e sostegno attivati, e da attivare, indicando professionista, luogo, cadenza, orario di cura, disponibilità del genitore al sostegno logistico e personale del minore.

Lo **scopo** è dare al Giudice la possibilità di valutare la rispondenza delle domande avanzate dal genitore quanto alla modalità dell'esercizio della propria responsabilità genitoriale. Il **piano deve essere veritiero** (art 88 cpc). La prospettazione di esercizio della responsabilità genitoriale **praticabile** per il minore e **sostenibile** per la parte.

È onere dei legali invitare e fare riflettere la parte alla effettiva praticabilità della prospettazione proposta, quanto al minore, a sé, agli adulti ulteriormente indicati.

Mancata allegazione del piano genitoriale.

La **presentazione del progetto genitoriale non è imposta alle parti a pena di decadenza** (art. 473 bis.19 cpc): se ne desume che il piano genitoriale possa essere allegato anche alle successive difese, di cui all'art. 473 bis.17 cpc.

Nessuna specifica conseguenza quanto al genitore è indicata per il caso della mancata allegazione del progetto genitoriale agli atti introduttivi. Non è elemento costitutivo del ricorso e della comparsa di risposta. La mancata presentazione è comunque condotta processuale valutabile ex art 121 cpc. e 88 cpc., ed elemento di valutazione circa la responsabilità genitoriale.

In caso di presentazione di **istanza di modifica in corso di causa** in ragione delle mutate esigenze del minore o della situazione personale o lavorativa del genitore ex art 473 bis 473 bis.23 o .29 cpc e è opportuno allegare il piano di vita del minore e la prospettazione proposta, pur se anche in questo caso non è richiesto a pena di decadenza.

Mancato rispetto del piano giudiziale

Il mancato rispetto da parte del genitore del piano di riparto fra i genitori della cura del minore fissato **dal giudice**, anche con provvedimento temporaneo ed urgente , che arrechi pregiudizio al minore o ostacoli il corretto svolgimento dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, è **comportamento sanzionabile con le misure di cui all'art 473 bis 39 cpc.**

Se il provvedimento giudiziale ha assegnato compiti di cura ed assistenza al minore a **soggetti diversi dai genitori**, il mancato rispetto da parte di questi giustifica la modifica del provvedimento emesso, eventualmente la sostituzione dell'affidatario o del collocatario. Non sono però applicabili le sanzioni di cui all'art 473 bis. 39 cpc.

La modifica del provvedimento, che interessi il genitore o i terzi, può essere disposta d'ufficio ex .4 a richiesta dalle parti processuali, ossia anche dal curatore speciale del minore.

Osservazioni critiche

- Genitori non pronti in esordio giudiziale a redigere un piano genitoriale: si pongono loro questioni non valutate, affrontate o risolvibili con la quotidianità

Rischio conflittualità aggiuntiva

Rischio introduzione nei provvedimenti di elementi ingovernabili per le parti e quindi rischio di istanze di modifica

- Progetto di cura del minore (provvedimento giudiziale, ex art 473 bis .50 cpc) troppo specifico:

Appesantisce lavoro giudice in esame di piani e determinazione compiti

Deresponsabilizza i genitori

Preclude ad una genitorialità spontanea

Piano di assistenza del minore in caso di affidamento ex art. 5bis legge 184/83

L'art. 5 bis legge 184/1983 prevede che, quando disposta **misura ex art 333 c.c.** a carico di entrambi i genitori e gli interventi disposti in favore della famiglia si siano rivelati inefficaci, il giudice disponga l'affidamento del minore al servizio sociale, con le specifiche che la norma riporta.

La **specificità del progetto educativo**, che si traduce nell'attribuire poteri determinati a **soggetti individuati**, è **necessaria allo scopo in questo caso**, in quanto evita **lacune nella tutela** o **sovrapposizioni di ruoli**. Dettagliare in tali ipotesi è necessario ad assicurare l'interesse del minore a che la sua cura sia compiutamente svolta, pur se attribuita a più soggetti.

Grazie per l'attenzione.